

COMUNE DI VICENZA

N. 27436 di Rep.S.

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DI VIA GOGNA - MANTOVANI -
VIGOLO.

Nella residenza comunale, addì 24 MAR. 2010

TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241)

rappresentato dall' arch. Antonio Bortoli, nato a Venezia li 22 febbraio 1953,

Direttore del Dipartimento Territorio del Comune stesso, in esecuzione della

deliberazione di Giunta Comunale 11 gennaio 2010, n. 83449/2, interviene

ed agisce oltre che in nome e per conto del Comune di Vicenza anche in

nome e per conto dei Comuni di Albettonne, Altavilla Vicentina, Arcugnano,

Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Bressanvido,

Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Costabissara, Creazzo,

Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse,

Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale,

Monticello Conte Otto, Mossano, Nanto, Orgiano, Pozzoleone, Quinto

Vicentino, San Germano dei Berici, Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri di

Quartesolo, Zovencedo, giusta delega espressa nelle relative deliberazioni


comunali di approvazione della presente Convenzione dagli organi dei

sunnominati Comuni;

E

L'Ente nazionale Protezione Animali Onlus (codice fiscale 80116050586 e

partita IVA 02125341004) con sede in Roma, via Attilio Regolo n. 27,

Antonio Bortoli


rappresentato dalla signora Anna Rosa Zanella, nata a Dueville il 25 luglio

1952, casalinga, la quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente

pro-tempore della Sezione di Vicenza, all'uopo autorizzata con delibera della

Giunta esecutiva dell'Ente stesso n. 408 del 23.10.2009;

Premesso che:

- ai fini della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del

randagismo la legge regionale 28.12.1993, n. 60, recependo la legge

nazionale 14.08.1991, n. 281, pone a carico dei Comuni l'onere di

provvedere al ricovero dei cani abbandonati e comunque rinvenuti nel

territorio comunale, al mantenimento ed alla cura della salute dei cani ospiti

fino alla riconsegna al proprietario o all'affidamento ad un nuovo

proprietario;

- che con Convenzione n. 26805 di repertorio segretariale del Comune di

Vicenza in data 27.4.2006, registrata a Vicenza il 2.5.2006, Mod.esenti, il

Comune di Vicenza ha affidato all'ENPA, sezione di Vicenza, il servizio di

gestione del rifugio del cane, sito in zona Gogna, vie Mantovani/Vigolo, di

proprietà del Comune, per un periodo di dieci anni;

- che con tale Convenzione, a fronte di un importante contributo versato

dall'ENPA per ampliare il canile allora esistente, gli furono riconosciute

alcune prerogative, tra le quali:

* il mantenimento in proprio delle convenzioni con dieci Comuni dell'ULSS

n. 6 fino a nuovo accordo col Comune di Vicenza, mentre gli altri Comuni

che usufruivano del canile avrebbero stipulato convenzioni ed accordi

direttamente col Comune di Vicenza, proprietario;

* la conduzione in via esclusiva ed a tutte sue spese dell'ampliamento del

canile di proprietà del Comune realizzato anche con il suo contributo, per il

periodo di dieci anni, per ricoverarvi gli animali già custoditi nella sua

struttura di Marola, Torri di Quartesolo, in via di dismissione,

* il servizio sarebbe stato pagato versando una retta giornaliera per ogni

canine ricoverato nel canile comunale, escluso l'ampliamento come specificato

sopra;

* all'ENPA sarebbe stato versato un premio di € 7.500,00 annui dal

Comune di Vicenza per aiutare l'impegno dell'ENPA nella promozione delle

adozioni ed affidi dei cani ricoverati, in caso la media annua degli animali

ricoverati rimanesse sotto un numero stabilito;

- che fu convenuto in detta Convenzione che, decorsi due anni dalla

sottoscrizione, sarebbero state esaminate eventuali problematiche derivanti

dall'applicazione del contratto stesso;

- che dal succitato esame sono emerse criticità di gestione che hanno

consigliato una diversa impostazione dei rapporti tra il gestore, il Comune di

Vicenza proprietario della struttura, e gli altri Comuni dell'ULSS n. 6 che

usufruiscono della struttura, in particolare:

* necessità di unificare le convenzioni e le condizioni riservate ai Comuni

per il ricovero dei loro animali anche ad evitare disparità di trattamento;

* superamento della concezione del pagamento di una retta giornaliera per

una più ampia concezione di servizio alla comunità allargata da Comune a

Unione di Comuni, per cui la gestione del Rifugio per cani, costruito dal

Comune di Vicenza per servire a tutti i Comuni dell'ULSS n. 6, va inteso

anche come corresponsabilità nella gestione e nelle scelte operative di tutti i

Comuni dell'ULSS che ne usufruiscono;

- che tale nuova impostazione è stata presentata alla Conferenza dei Sindaci del giorno 4 dicembre 2008;

- che è ora necessario aggiornare la Convenzione, mantenendone la durata di dieci anni a partire dal 27.4.2006, ed allargandone la partecipazione anche a tutti i Comuni dell'ULSS n. 6 coinvolti.

Tutto ciò premesso, ad integrazione e modifica della precedente Convenzione tra Comune di Vicenza ed ENPA n. 26805 di Rep. S. in data 27.4.2006, registrata a Vicenza il 2.5.2006, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di gestione del rifugio del cane, di proprietà del Comune di Vicenza, sito nella zona delle Vie Gogna/Vigolo/Mantovani e precisamente la custodia, alimentazione, pulizia, la cura della salute degli animali ospitati, come più specificatamente indicato nel successivo articolo 2.

Il servizio dovrà attivare ogni iniziativa per il miglioramento del benessere fisico dei cani ricoverati, per la promozione delle adozioni ed il controllo del loro esito, il mantenimento dell'imprinting dei cani verso l'uomo e quindi l'attitudine ad essere adottati, la promozione e la corretta gestione dell'attività di volontariato come strumento, nel rifugio e fuori, per la riduzione degli ingressi e l'accelerazione delle adozioni con esito positivo, per incentivare l'accesso dei cittadini alla struttura.

ART. 2 - Compiti dell'Associazione.

L'Associazione affidataria della gestione della struttura deve svolgere in particolare i seguenti compiti e prestazioni, assumendosi tutti gli oneri

relativi:

- la custodia dei cani catturati sul territorio dei Comuni partecipanti e trasferiti, dopo il periodo di osservazione stabilito dal Servizio Veterinario dell'Ulss, dal canile sanitario;

- al rifugio potranno accedere esclusivamente animali transitati dal canile sanitario dell'ULSS e quindi già tatuati e registrati;


- la custodia e pulizia di tutti i locali affidati in gestione; i box di stazionamento degli animali dovranno essere puliti quotidianamente, disinfettati e disinfestati per periodi regolari, secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario dell'ULSS. All'interno dei box non devono essere lasciati materiali in tessuto, ad eccezione di quanto sarà richiesto dalle condizioni del cane, se l'animale sia sottoposto a cure o sia sottoposto a interventi veterinari;

- la fornitura e somministrazione, sotto controllo veterinario, dei prodotti farmaceutici e sanitari occorrenti per la salute ed il benessere degli animali ospitati, ivi comprese le vaccinazioni periodiche, la prevenzione e la cura delle malattie infettive e parassitarie.

L'Associazione dovrà provvedere alla nomina di un direttore responsabile ed ottenere l'autorizzazione a detenere in apposito locale i prodotti farmaceutici e sanitari.

Sarà cura del Veterinario responsabile attestare in apposito registro la somministrazione dei farmaci, le cause del decesso degli animali ed i motivi dell'eventuale eutanasia.

Gli animali dovranno essere alimentati adeguatamente tutti i giorni e dovranno avere sempre a disposizione acqua pulita;


Dr. Rosalinda Amello
ULSS
42000

- assumere tutte le spese di utilizzo delle utenze attivate (consumo di gas,

acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono) e le spese retributive,

assicurative, previdenziali, assistenziali, contributive del personale

dell'Associazione medesima, ivi compresi i collaboratori e volontari;

- la fornitura dei materiali necessari e l'esecuzione della manutenzione

ordinaria del rifugio: locali, impianti, strutture, attrezzature;

- manutenzione ordinaria e pulizia delle aree interne ed esterne di pertinenza

del rifugio, compreso lo sfalcio dell'erba, la potatura delle piante e siepi e

smaltimento dei rifiuti di risulta;

- il servizio di cessione gratuita dei cani in adozione ai privati;

- lo smaltimento delle carcasse degli animali morti nel rispetto delle leggi in

vigore;

- la rendicontazione quadrimestrale delle presenze dei cani ospitati secondo

le direttive impartite dal Comune di Vicenza, che agirà da tramite tra il

gestore e gli altri Comuni;

- seguire le eventuali direttive operative che saranno emanate

dall'Amministrazione comunale di Vicenza in accordo con gli altri Comuni.

L'associazione affidataria provvederà anche al servizio di custodia della

struttura.

ART. 3 - Compiti delle Amministrazioni Comunali.

Spettano alle Amministrazioni Comunali i seguenti compiti:

- collaborare nella vigilanza e controllo per la verifica dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;

- provvedere alla determinazione delle tariffe a carico dei proprietari o possessori per il ricovero degli animali, sentita l'Associazione aggiudicataria

della gestione;

- provvedere al controllo del rispetto di quanto previsto, tramite i funzionari preposti del Comune di Vicenza, che espletteranno tale mansione rapportandosi con gli altri Comuni, con il Presidente o Direttore, di cui all'art.2 punto 4, ed avendo accesso incondizionato alla struttura.

Spettano all'Amministrazione comunale di Vicenza, proprietaria della struttura i seguenti compiti:

- provvedere alla manutenzione straordinaria delle strutture e quella che, pur configurandosi come ordinaria, implichi prestazioni d'opera eccezionali, riconosciute come tali dal Comune;

- provvedere affinché i requisiti delle strutture siano adeguati con quanto previsto dalla legge regionale 28.12.1993, n. 60, e da altre disposizioni che in futuro venissero emanate in materia;

- agire da tramite tra ENPA e gli altri Comuni, per i pagamenti, e fornendo dati ed informazioni sull'andamento, aggiornate sulla situazione in canile.

ART. 4 - Gestione dell'ampliamento

Oltre ai cani dei comuni convenzionati, l'ENPA potrà utilizzare esclusivamente le strutture dell'ampliamento per ospitare gli animali provenienti da Marola ed eventuali cucciolate, che l'ENPA si impegna a fare adottare in tempi brevi .Qualora si rendano disponibili eventuali posti, l'ENPA vi potrà ospitare animali per i quali si debba intervenire per risolvere situazioni di disagio sociale e per ragioni di rischio imminente ed incolumità degli stessi.

L'ampliamento ha una capienza massima di 80 animali.

ART. 5 - Durata dell'affidamento.

La durata dell'affidamento della gestione rimane di anni 10 (dieci) dalla data di sottoscrizione della Convenzione stipulata il 27.4.2006;

In caso di gravi negligenze o gravi inadempienze agli obblighi assunti, qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'Associazione affidataria persista nelle inadempienze rilevate, il Comune di Vicenza potrà procedere, in qualsiasi momento, sentiti gli altri Comuni, alla risoluzione del contratto con l'Associazione.

A garanzia degli impegni assunti, l'affidatario ha già versato cauzione in occasione della precedente Convenzione 27.4.2006.

ART. 6 - Altri compiti dell'Associazione affidataria.

Di tutti i cani presenti nel rifugio dovrà essere tenuta una scheda riportante razza, età, tatuaggio o altro segno di riconoscimento, Comune e data in cui è stato catturato, vaccinazioni e altri trattamenti sanitari subiti, eventuale data di dimissione dal rifugio, motivo e numero d'ordine di cui al seguente paragrafo.

Sarà tenuto un registro di carico e scarico, ove saranno riportati per ogni cane presente in ordine e numero progressivo la data di entrata, il tatuaggio o microchip o altro segno di riconoscimento, e la data di uscita o di decesso degli animali; i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.

Ogni quattro mesi deve essere inviata all'Amministrazione Comunale una scheda riepilogativa per singolo Comune dei cani presenti, affinché il Comune possa provvedere al recupero delle spese.

Secondo quanto stabilito dal Ministero della Sanità con Circolare

12.08.1993, n. 33, nell'affidamento degli animali ai privati l'Associazione

dovrà operare un'attenta valutazione relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati dovranno assicurare.

Al momento della cessione dovrà essere compilata una scheda di affido, contenente i dati e le dichiarazioni previste dalla suddetta Circolare a carico dell'affidatario.

L'adozione sarà consentita solo a cittadini maggiorenni e limitata al numero massimo di due animali nel corso di tre anni, salvo variazioni per situazioni particolari da esaminarsi di volta in volta.


L'Associazione affidataria deve farsi carico, insieme con gli Uffici Comunali, il Servizio Veterinario dell'ULSS ed in collaborazione eventualmente con l'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari ed il Provveditorato agli Studi, di una efficace opera di educazione volta a tutti i cittadini ed in particolare agli alunni delle scuole per la prevenzione dell'abbandono dei cani e la promozione delle adozioni di quelli ospitati nel rifugio.

ART. 7 - Assicurazione.

L'Associazione dovrà adottare ogni cura e attenzione al fine di evitare danni a persone, animali e cose nell'espletamento del servizio.

L'Associazione dovrà altresì provvedere alla stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a 3 (tre) milioni di euro.

Nell'assicurazione dovrà essere prevista la copertura anche di eventuali danni provocati alla struttura per negligenza del personale e dei volontari impiegati all'interno del rifugio.

Emilio Pozzo Tomello
Emilio Pozzo Tomello


I volontari dell'Associazione autorizzati, gli addetti e i dipendenti che operano per lo svolgimento del servizio dovranno essere coperti da assicurazione per infortuni ed altre assicurazioni obbligatorie per legge.

ART. 8 - Corrispettivo per il servizio svolto

A fronte dell'impegno dell'ENPA a promuovere le adozioni ed affidi degli animali affidateli, impegno che ha portato negli anni scorsi ad un consistente numero di uscite dal canile, e come incentivo a continuare in detto impegno, si ritiene opportuno calcolare la copertura del costo del servizio non tanto in base alle effettive presenze giornaliere, ma in base agli animali che di media possono essere ospitati, in modo da garantire almeno le spese fisse ed incompressibili di mantenimento della struttura, ad evitare che un numero lodevolmente alto di adozioni finisca col pregiudicare gli introiti del gestore compromettendone la stabilità finanziaria ed inducendolo a rallentare il suo impegno nelle adozioni.

Dato atto che nella struttura potranno essere ricoverati fino a 120 (centoventi) cani di media (capienza massima fino a 150 animali), il prezzo del servizio viene fissato come segue:

- € 120.000,00 annui il costo di gestione da riconoscere all'ENPA,
 - € 15.000,00 il costo da riconoscere all'Amministrazione Comunale di Vicenza, proprietaria della struttura, a parziale copertura per le operazioni di sua spettanza, tra cui la manutenzione straordinaria di struttura ed impianti;
- per un totale di € 135.000,00 comprensivi di IVA.

La somma va suddivisa tra tutti i 34 Comuni aderenti alla Convenzione:

- 1) per il 45% (€ 60.750,00) in percentuale in base al numero degli abitanti del Comune (€ 60.750,00 : n.ab. dei 34 Comuni n. 297.784).

Come numero degli abitanti per Comune, è considerato per questa prima fase

di attuazione quello pubblicato negli indici ISTAT della popolazione

residente in ogni singolo Comune nel mese di dicembre 2008.

La somma è di € 0,21 (IVA compresa) annuo per abitante.

2) La restante quota sarà coperta dalle rette in base al numero degli animali a

carico di ogni Comune, secondo la seguente ripartizione:

€ 135.000,00 – € 60.750,00 = € 74.250,00

Somma che va ripartita per una media di 120 cani , presenti per 365 giorni in

un anno, risultando una retta di € 1,69 (compresa IVA) giornalieri da versare

per animale.

Qualora questo non sia sufficiente per arrivare a coprire la spesa di esercizio

fissata, a causa dell'impegno dell'ENPA nel promuovere le adozioni degli

animali abbandonati, l'eventuale carenza sarà coperta in misura

proporzionale al n. abitanti per Comune. Se ad es. il versamento ad ENPA

sarà di soli € 115.000,00 anziché € 120.000,00 l'integrazione dovuta sarà di

5.000,00 che sarà suddivisa tra tutti i Comuni in ragione del numero degli

abitanti (es. € 5.000,000 : ab 297.638 = € 0,017 per abitante).

Il suddetto eventuale conguaglio sarà conteggiato all'inizio dell'anno

seguito quando, visti i risultati di tutto l'anno precedente, sarà possibile

conoscere l'esatto importo della spesa.

Il prezzo del servizio sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale

secondo gli indici ISTAT il 31 dicembre di ogni anno.

Presso il canile comunale, escluso l'ampliamento, saranno accolti di norma

solo animali provenienti dai Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Qualora si rendano disponibili eventuali posti, l'ENPA vi potrà ospitare,

previo assenso del Comune di Vicenza, animali per i quali si debba intervenire per risolvere situazioni di disagio sociale e per ragioni di rischio imminente ed incolumità degli stessi anche se non provenienti dai Comuni aderenti alla convenzione. In tal caso, il pagamento dovuto dal Comune di provenienza dell'animale sarà di € 6,00 giornalieri oltre all'IVA ed oltre alle spese eventualmente occorse. Le somme così raccolte andranno a favore della gestione del canile comunale, concorrendo ad abbattere i costi e ad abbassare le quote dovute dai Comuni partecipanti.

ART. 9 - Modalità di pagamento.

Il contributo annuo dovuto all'Associazione, come sopra determinato, sarà liquidato:

1) La somma dovuta in percentuale in base al numero degli abitanti (€ 0,21 per n. abitanti) sarà versata:

da ogni Comune entro il 30 aprile di ogni anno al Comune di Vicenza che la riverserà all'ENPA.

2) la somma dovuta in base al numero di presenze dei cani sarà versata:

in rate quadrimestrali posticipate, previa presentazione di apposita fattura con allegati rendiconti sul numero di presenze degli animali nel quadrimestre trascorso, al Comune di Vicenza, che liquiderà la somma all'ENPA e ne chiederà il rimborso agli altri Comuni.

3) L'eventuale conguaglio di cui all'art. 8 (integrazione a € 120.000,00) sarà conteggiato all'inizio dell'anno seguente alla prestazione del servizio, entro e non oltre il mese di febbraio, e sarà compreso nella fattura che il Comune di Vicenza presenterà ad ogni Comune per il pagamento dovuto in base al numero di abitanti.

